

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

61^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1992

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente LAMA
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	ROVEDA (Lega Nord)	Pag. 8
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO ..	3	SIGNORELLI (MSI-DN)	9
DISEGNI DI LEGGE		COLOMBO (DC)	11
Deliberazione sul parere espresso dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento:		Seguito della discussione e approvazione:	
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali» (718) (Collegato alla manovra finanziaria) (Approvato dalla Camera dei deputati):		«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale» (700) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):	
COVATTA (PSI), relatore	4	* BRUTTI (PDS)	16, 26
* D'ALESSANDRO PRISCO (PDS)	4	MONTRESORI (DC)	16, 23
MARCHETTI (Rifond. Com.)	6	CHERCHI (PDS)	19
		PREIONI (Lega Nord)	19
		* CASTIGLIONE (PSI), relatore	19
		* MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	20

FAGNI (<i>Rifond. Com.</i>)	Pag. 21, 27	GAROFALO (<i>PDS</i>)	Pag. 38
PAGLIARINI (<i>Lega Nord</i>)	23	GORIA, <i>ministro delle finanze</i>	39
* CAPPIELLO (<i>PSI</i>)	25	* PICCOLO (<i>Rifond. Com.</i>)	40
MAISANO GRASSI (<i>Verdi-La Rete</i>)	26		
Discussione:		ALLEGATO	
«Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni» (627)		DISEGNI DI LEGGE	
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni»:		Annunzio di presentazione	
* VISCO	29, 40	Assegnazione	
* RAVASIO (<i>DC</i>), <i>relatore</i>	30	Ritiro di firme	
* PISICCHIO, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i>	32	Cancellazione dall'ordine del giorno	
		INCHIESTE PARLAMENTARI	
		Annunzio di presentazione di proposte	
		GOVERNO	
		Trasmissione di documenti	
		N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore</i>	

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,30).

Si da lettura del processo verbale.

DONATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Calvi, Cannariato, Coco, De Martino, De Rosa, Di Lembo, Fanfani, Fontana Albino, Genovese, Giacobazzo, Giagu Demartini, Granelli, Ladu, Leone, Marniga, Molinari, Muratore, Pecchioli, Postal, Riviera, Santalco, Smuraglia, Stefanini, Valiani, Zuffa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Deliberazione sul parere espresso dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali» (718) (Collegato alla manovra finanziaria) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78,

terzo comma, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali», collegato alla manovra finanziaria e già approvato dalla Camera dei deputati.

Il parere espresso dalla 1ª Commissione permanente è favorevole al riconoscimento della sussistenza di tali presupposti e requisiti. Successivamente, dal prescritto numero di senatori, è stato richiesto su detto parere il voto dell'Assemblea.

Ricordo che potranno prendere la parola, dopo l'illustrazione del parere, non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno.

Domando all'estensore del parere, senatore Covatta, se intende intervenire.

COVATTA, *relatore*. Signor Presidente, non ho gran che da aggiungere al parere espresso dalla 1ª Commissione. Mi sembra evidente che, se un decreto-legge è coerente con l'articolo 77 della Costituzione, si tratta proprio di questo in discussione, dal momento che riguarda misure urgenti in materia fiscale, sanitaria, previdenziale e del pubblico impiego in relazione agli eventi verificatisi nella prima metà di settembre.

Chiedo quindi all'Aula di confermare il parere favorevole votato dalla 1ª Commissione permanente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

D'ALESSANDRO PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, noi abbiamo voluto che fosse l'Aula e non soltanto la Commissione affari costituzionali a pronunciarsi sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione per questo decreto-legge, perchè, a nostro avviso - siamo quindi di parere diverso dal relatore - questi presupposti non ci sono.

Non c'è dubbio che la situazione di dissesto economico e finanziario in cui versa il paese costituisca elemento di straordinaria necessità e di urgenza, ma ciò non può equivalere ad attribuire al provvedimento in esame un'automatica presunzione di necessità e di urgenza. Al contrario, le misure in esso contenute devono essere vagliate alla luce dei precetti costituzionali per interpretarne la reale efficacia di fronte alla gravissima crisi che, secondo il Governo, esse dovrebbero sanare.

Il primo esame è costituito dal tema dei presupposti di costituzionalità imposti alla decretazione d'urgenza dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, vale a dire la straordinarietà, la necessità e l'urgenza. Anche se mi pare che nella prassi parlamentare l'esame di tali presupposti si sia ridotto ad un mero controllo formale sulle

decisioni discrezionali e soggettive del Governo, tuttavia nell'impianto costituzionale tali presupposti dovrebbero costituire condizioni tassative di legittimità per l'emanazione dei decreti-legge, consistenti in una situazione obiettivamente eccezionale che rende necessario e urgente adottare una normativa, a pena di danni irreparabili per il pubblico interesse.

Il primo dei presupposti dovrebbe quindi essere rappresentato da una situazione obiettivamente eccezionale corrispondente ad un caso straordinario e soprattutto imprevedibile. Rispetto a tale presupposto il provvedimento è manchevole in quanto la grave situazione economica e finanziaria da un lato non può essere considerata un caso straordinario e non prevedibile, dall'altro svela la carenza di un programma di governo effettivamente volto a sanare la crisi.

Quanto al secondo presupposto, cioè all'urgenza, essa esiste, ci sembra, quando siano impraticabili le vie legislative ordinarie per provvedere tempestivamente. È vero che per alcuni aspetti del provvedimento - che va quindi esaminato analiticamente, evidenziandosi una disomogeneità abbastanza consistente - questa impraticabilità può anche essere riscontrata; anch'essa però discende direttamente dalle carenze programmatiche della politica dell'Esecutivo, che, non avendo provveduto, si autopone nella necessità di provvedere in questo modo.

Vengo ora all'ultimo dei presupposti, cioè la necessità. Nella prassi della decretazione è quello che ha assunto in maniera preponderante il valore di una valutazione discrezionale del Governo di provvedere per garantire l'attuazione del proprio indirizzo politico; a ben vedere, in questo caso - benchè si tratti della solita necessità procurata - alcune norme del decreto possono dirsi necessarie, ma altre non lo sono affatto.

Tra le norme non necessarie e non urgenti possono inquadarsi quelle contenute nel Capo II, in materia di sanità, in quanto le previsioni di cui all'articolo 6 suscitano rilevanti perplessità in relazione agli articoli 3 e 32 della Costituzione.

In particolare, la revisione delle prestazioni sanitarie si pone in contrasto con l'organizzazione del Servizio sanitario e con i principi di tutela della salute, di libero accesso alle cure e di gratuità del servizio stesso. Quest'ultima considerazione fa emergere la questione della contraddittorietà, nonchè della irragionevolezza - che ritengo sia autorevolmente considerata un punto di riferimento giuridico - del provvedere del Governo, il quale, nelle materie oggetto del decreto (sanità e le altre), ha ricevuto in questi giorni dal Parlamento la delega a provvedere. Mi sembra, quindi, che l'irragionevolezza sia piuttosto consistente.

Ancora: si possono segnalare tra le norme non necessarie e non urgenti quelle contenute nell'articolo 7, in materia di pubblico impiego, ove si può intravedere anche la violazione dell'articolo 39 della Costituzione, che demanda alla contrattazione collettiva la materia che invece si vuole determinare e governare attraverso il decreto. Le perplessità sorgono relativamente alla prevista sospensione della contrattazione con un atto di autorità, in un sistema costituzionale che privilegia invece lo strumento dell'accordo.

L'ultima considerazione concerne le disposizioni fiscali contenute nel Capo IV. Esse, a nostro avviso, appaiono in contrasto con il principio della capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione. Infatti, il meccanismo della *minimum tax*, al di là degli aspetti politici, può entrare in conflitto con la norma costituzionale poichè potrà produrre una discriminazione a favore dei redditi più elevati.

Il decreto, infine, ci sembra carente ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, il quale espressamente prevede che i decreti-legge debbano contenere misure di immediata applicazione, a contenuto specifico e omogeneo. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo qui a celebrare l'ennesimo tentativo di questo Governo di porre il Parlamento nella condizione di prendere o lasciare, di ratificare o far decadere un decreto-legge. Un Governo che sembra in realtà divenuto arbitro assoluto nello stabilire cosa sia straordinariamente necessario ed urgente.

Ci chiediamo se finalmente il Senato reagirà con forza a questa vera e propria appropriazione della funzione legislativa da parte del Governo. Abbiamo criticato nelle settimane scorse, ad essa opponendoci fermamente, una legge delega di enorme portata, concernente sanità, pubblico impiego, previdenza, finanza territoriale. Non si poteva immaginare, colleghi, che pressochè nelle stesse materie e nello stesso momento in cui si stava approvando la legge delega venisse presentato un decreto-legge.

Riteniamo che esso sia in contrasto con numerose disposizioni della Costituzione, ad alcune delle quali si è riferita la collega D'Alessandro Prisco (ricordo soltanto gli articoli 3, 32, 38, 39 e 53). Consideriamo tale decreto profondamente iniquo, ma su tale aspetto svilupperemo al momento opportuno in quest'Aula le nostre considerazioni, come già stiamo facendo in sede di Commissione; manifesteremo la nostra più decisa contrarietà e prospetteremo indirizzi e proposte alternativi alle scelte antipopolari del governo Amato.

Ora, in questa sede, chiedo ai colleghi quale urgenza si può invocare per l'articolo 2, che prevede la sospensione fino al 31 dicembre 1993 degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private; che stabilisce che per l'anno 1993 la misura degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita, di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni, nonchè dei trattamenti pensionistici indennitari, è fissata in 1,8 e 1,7 punti percentuali a decorrere, rispettivamente, dal 1° giugno e dal 1° dicembre. Dov'è l'urgenza di questo blocco?

In questo paese non c'è stata certamente una corretta gestione perfino delle pensioni assistenziali e noi comunisti abbiamo sempre denunciato le forme clientelari diffuse.

Ora, non è assurdo considerare necessaria ed urgente la norma che impedisce la perequazione, colpendo così vaste fasce di popolazione veramente bisognosa? Cosa dire della necessità ed urgenza delle norme procedurali di cui all'articolo 4, salvo valutarne l'opportunità? Che cosa pensare sia sotto il profilo della sussistenza della necessità e dell'urgenza, sia per quanto riguarda l'omogeneità dei contenuti del decreto-legge, della disposizione dell'articolo 5-bis? Il titolo di questo articolo è eloquente: «Disposizioni varie»; esso stabilisce l'ammontare dello stanziamento destinato all'aiuto pubblico in favore dei paesi in via di sviluppo e pone a carico del bilancio dello Stato, entro limiti stabiliti e per gli anni 1993, 1994 e 1995, gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dall'ENEL. La totale disomogeneità della normativa è di una evidenza lampante e perfino dichiarata. Si parla, infatti, di disposizioni varie su questioni varie.

Pochi giorni or sono, con un solo voto contrario il Senato ha approvato un parere della 1ª Commissione che negava la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge n. 400 del 1988, cioè dichiarava che c'era disomogeneità di contenuti in relazione ad alcune disposizioni di un decreto-legge. Vorrei poter sperare che non si sia trattato soltanto di una momentanea sensibilità istituzionale e che si colga da parte di tutti i colleghi il rischio di una vera e propria caduta della funzione parlamentare ove non dessimo prova costante di questa sensibilità. Ciò è tanto più richiesto nel momento in cui esaminiamo un decreto-legge al quale viene attribuita particolare importanza; importanza che anche noi attribuiamo al testo di questo decreto-legge per contrastarlo per i guasti profondi che da esso deriveranno; per contrastarlo comunque quale strumento scorretto di una manovra complessiva antipopolare. Si pensi al Capo II relativo alla sanità. La collega Prisco ha già posto la seguente domanda: come si può considerare tutto ciò urgente e necessario? L'obiettivo finanziario stabilito arbitrariamente giustifica il ricorso al decreto-legge, sempre, perchè lo ha stabilito il Governo. Non importa se con la norma del decreto-legge si consuma una grave ingiustizia e si operano scelte contrastanti con l'articolo 32 della Costituzione.

Il Capo III reca misure in materia di pubblico impiego. Si tratta di disposizioni di vario tipo che si inseriscono in un tema sul quale è stata data una delega per una larga privatizzazione del settore del pubblico impiego. Quando verrà preso in esame questo provvedimento si vedranno le contraddizioni esistenti nel merito tra il decreto-legge e la delega e che tipo di legislazione si sta emanando. Anzichè di urgenza si può parlare veramente di fretta cattiva consigliera.

In un contesto di decretazione rivolta, secondo la retorica e la demagogia di questo Governo, al risanamento finanziario del paese, si inserisce una norma che stabilisce che un primario ospedaliero, al quale sono affidate le funzioni di sovrintendente e di direttore sanitario ospedaliero, non può svolgere attività di diagnosi o cura. Sull'opportunità di questa norma si può anche convenire (in seguito la valuteremo nel merito), ma essa certamente non può essere considerata un baluardo da erigere urgentemente per impedire lo sfascio finanziario del paese.

Inoltre, questo decreto-legge contiene una serie di disposizioni e di provvedimenti fiscali, tra i quali emerge quello di cui tanto si discute (sul cui merito il mio Gruppo manifesterà la propria opposizione e porterà il proprio contributo per proposte di tipo diverso), cioè la *minimum tax*. È evidente che le proposte indicate contrastano con l'articolo 53 della Costituzione. Comunque, non esiste soprattutto nè la necessità nè l'urgenza di inserire simili disposizioni in un decreto-legge.

Infine, nel provvedimento viene prevista una norma di interpretazione autentica di un decreto-legge che è stato convertito, in luglio, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, che avrebbe già bisogno di una interpretazione autentica. Si tratta di una norma che può essere anche opportuna (di questo aspetto discuteremo quando esamineremo il provvedimento nel merito), ma che comunque non presenta alcuna necessità ed urgenza.

Onorevoli colleghi, come si può vedere nel provvedimento al nostro esame vi sono disposizioni di ogni tipo. Comunque, non sussistono i presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione e difettano i requisiti stabiliti dalla legislazione vigente. È clamorosa la violazione del terzo comma dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. In questo modo non vi sono più limiti alla decretazione d'urgenza!

Onorevoli colleghi, quando venne presentato il disegno di legge delega, che si riferisce in gran parte alle stesse materie trattate dal decreto-legge, di cui ora ci stiamo occupando per la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, noi criticammo la scelta di presentare in un unico testo una proposta di delega plurima ed amplissima, di cui non si hanno precedenti nell'epoca repubblicana. A questa obiezione ci venne risposto che non vi sono norme ostative e che certamente non si sarebbe potuto emanare un decreto-legge che presentasse analoga varietà di contenuti in quanto vietato (come venne sottolineato allora) dalla legge n. 400 del 1988. Oggi ci troviamo di fronte a ciò che allora venne asserito come impossibile; ci troviamo proprio di fronte ad un decreto-legge che non avrebbe dovuto mai essere presentato e che - come si disse - non sarebbe stato ammissibile.

Signor Presidente, per questi motivi, chiediamo al Senato di negare la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dalla Costituzione, nonchè dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

ROVEDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, colleghi, con questa discussione si tenta di consentire il prosieguo dell'*iter* di un decreto-legge che purtroppo di legge, nel senso normale, ha molto poco. È un insieme di provvedimento «forcaioli» ed esproprianti delle risorse e dei diritti dei cittadini; in parte, probabilmente, si tratta di diritti a volte dubbi, però certamente di diritti acquisiti.

La tassa minima, o meglio l'imponibile minimo che con questo dispositivo si tenta di imporre ai lavoratori autonomi è il vertice di questa piramide di iniquità.

Più che una legge questa è una confessione di anomalie psichiche represses che purtroppo per tutto il paese si sta manifestando in persone che la sventura ha portato al delicato compito di governare.

Per questa maggioranza è ormai chiaro che è molto più importante finanziare gli sprechi: infatti mai abbiamo avuto finora un tentativo di eliminarli e si cerca sempre e soltanto di aumentare il prelievo attraverso un inasprimento della pressione fiscale.

Ormai credo che siamo arrivati a quello che i lavoratori autonomi hanno definito la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ma se i lavoratori autonomi non ridono, non possono ridere neanche i lavoratori dipendenti che sono portati continuamente verso posizioni altrettanto errate da dirigenti sindacali che sarebbe meglio si dedicassero ad altre operazioni piuttosto che alla cura degli interessi dei lavoratori.

Per tutti questi motivi, onorevoli colleghi, negheremo i presupposti di costituzionalità su cui siamo chiamati a votare. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

SIGNORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, anche il mio Gruppo nega *a priori* che esistano i presupposti di costituzionalità e di urgenza per questo provvedimento il quale, essendo iniquo già di per se stesso, non può avere questi presupposti.

La materia finanziaria è da sempre sottoposta a provvedimenti e strumenti eccezionali quanto frammentari; certamente essi non portano a quella visione d'insieme strutturale ed organica che la nostra società sta disperatamente cercando di perseguire. Non avete affatto una visione della nostra economia tale da renderci sereni come dimostrano questo tipo di provvedimenti.

Abbiamo varie volte dimostrato, e lo stiamo dimostrando anche nelle Commissioni in questi giorni, che sbagliate continuamente il bersaglio per poter sanare - se questo può essere un termine adeguato - le situazioni che avete provocato come bancarottieri, purtroppo tutelati dalla vostra stessa posizione di forza di governo. Voi foraggiate il Tesoro mediante entrate di cui non valutate, ad esempio, la qualità (ve ne guardate bene). Riguardo alla vera evasione, come sul lato dei tagli alla spesa, vi manca ogni capacità di controllo e di intervento. I centri di spesa sono circa 6.000 in Italia ed in essi si verificano abusi di ogni genere - come ormai tutti potete constatare - e sperperi giganteschi.

Basterebbe riflettere su questi due aspetti per evitare di arrivare a provvedimenti di questo tipo, che sono iniqui, ingiusti, inutili e non adeguati per affrontare fino in fondo l'attuale congiuntura economica e finanziaria. Pertanto entriamo nel merito del provvedimento solo perchè ne rimanga traccia. Infatti, gli elementi già contenuti in linea generale si ritrovano anche nelle varie voci attraverso le quali si dovrebbe realizzare il preteso contenimento. Ricorderò alcuni punti in particolare per fare presente che non siamo tutti disponibili a passare sopra, con la scusa dell'emergenza, a situazioni di estrema gravità. Quando si persegue il contenimento della spesa con il blocco delle

pensioni, si compie veramente un atto miserabile. Perché si è arrivati fino a questo punto? Potevate rendervene conto prima; d'altra parte, ormai da anni, noi che siamo presenti in Parlamento da qualche legislatura abbiamo denunciato il disvalore etico di questi provvedimenti, indicati sempre come soluzioni provvisorie, ma che proprio per questo mostrano la loro incostituzionalità. Le tante eccezioni e le deroghe introdotte nell'attuale testo dimostrano l'incongruità del provvedimento. A noi sembra che il Governo non intenda tenere conto delle necessità della produzione e della occupazione. Sono queste le ragioni per le quali questa provvisorietà è incongrua e pericolosa per una azienda in crisi come è l'Italia. Il blocco della perequazione delle pensioni viola il principio che vede la pensione come una retribuzione differita, come amiamo dire noi di questo partito, e quindi da commisurare alle esigenze di vita del lavoratore. Non siete in condizione di farlo ed allora dichiarate senza neanche un minimo di costernazione che i cari lavoratori in pensione non possono avere ciò che hanno pagato in anticipo, anzi devono stare zitti e rimanere tranquilli di fronte ad un avvenire che non si preannuncia roseo: l'inverno che ormai è alle porte non si preannuncia tra i più tiepidi.

Il pubblico impiego è anch'esso certamente colpito dalla manovra economica. Il blocco delle forme di retribuzione accessoria (indennità, compensi e gratifiche) risulta inaccettabile; perché delle due l'una: o si tratta di riconoscimenti non meritati nel qual caso andrebbero eliminati per sempre; oppure, qualora vi siano i meriti collegati anche a contrattazioni di lavoro debbono essere mantenuti. Vanno onorati dallo Stato il quale deve reperire i fondi sui due fronti di cui ho parlato prima. Questo è il diritto dei lavoratori; il diritto di coloro i quali sono entrati nel processo lavorativo sapendo cosa attendersi dal padrone-Stato.

Come non parlare poi della modifica relativa alla imposta regionale sui motocicli, che è particolarmente infame, e delle sperequazioni a danno dei residenti di alcune regioni, come la Toscana e la Calabria. Evidentemente c'è sempre chi sta peggio! Noi preannunciamo un insieme di emendamenti, volti per esempio a sostituire il riferimento per i veicoli ai cavalli fiscali piuttosto che a quello relativo alla cilindrata.

Maggiore attenzione dovrebbe meritare il problema delle detrazioni relativamente ai mutui contratti per l'acquisto della prima casa. Che senso ha spingere le giovani coppie a sposarsi e a mettere su famiglia con provvedimenti che poi ne contrastano la rosea realizzazione?

Non voglio rientrare ancora nell'argomento della *minimum tax*. Aggiungo però, che per quanto concerne il mio settore, quello della sanità, proprio in queste ore ho espresso il mio pensiero nella Commissione di merito. Insieme ai colleghi Garraffa e Martelli che ringrazio abbiamo presentato un emendamento abrogativo dell'articolo 6 che si riferisce alla sanità. Anche in questo caso o abroghiamo tutto ponendoci in condizione di dare a questo Stato sociale adeguate forme di continuità senza compiere salti legati alla iniqua eccezionalità alla quale da anni ci avete costretti, oppure dovrete acconsentire a quelle forme di risparmio alternative calcolabili in migliaia di miliardi di cui abbiamo spesso parlato e di cui riparleremo quando questo testo

tornerà in Aula per la sua discussione. Nel frattempo ci accontentiamo nel negare il presupposto d'urgenza e costituzionalità ad esso. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN)*.

COLOMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto al nostro esame rappresenta un importante segmento della manovra del Governo tesa a far fronte alla difficile situazione economica. Alcuni segni positivi, come la diminuzione del costo del denaro, confermano la possibilità dell'intera manovra messa in atto di conseguire gli obiettivi che si prefigge. Occorre però insistere con decisione in questa direzione.

Per questi motivi il Gruppo della DC esprime il proprio voto favorevole, riconoscendo al decreto n. 384 i presupposti di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione *(Applausi dal Gruppo della DC)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti il parere favorevole espresso dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione e dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 384.

È approvato.

CROCETTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 1992, n. 369, recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale» (700) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 1992, n. 369, recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale», già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta di ieri si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Ricordo che il parere della 5ª Commissione sul disegno di legge è di nulla osta.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati al testo del decreto-legge.

DONATO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 5.1 trasmesso dall'Assemblea, esprime, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, parere contrario».

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1º settembre 1992, n. 369, recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 1º settembre 1992, n. 369.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «opere di ristrutturazione, difesa e migliore funzionalità» sono sostituite dalle seguenti: «opere di ristrutturazione, di difesa, con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e di allarme, nonché di opere volte ad assicurare la migliore funzionalità».

All'articolo 2:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. I Ministeri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia presentano alla Corte dei conti, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto delle spese a qualunque titolo sostenute, nell'anno precedente, per le finalità di cui all'articolo 1, unitamente ad una relazione nella quale sono esposti le modalità e i risultati dell'attività di gestione in riferimento alle medesime finalità. La Corte dei conti, entro i successivi sessanta giorni, riferisce al Parlamento sulla regolarità del rendiconto e sulla correttezza ed efficacia della gestione.

1-ter. L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa il 31 dicembre 1995».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «presso le sezioni degli» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli»; la parola: «destinate» è sostituita dalla seguente: «destinati»; e le parole da: «un'indennità speciale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «un'indennità speciale pari a quella di ordine pubblico fuori sede. A tal fine, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti.

Ricordo che il testo del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

(Ristrutturazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara)

1. Per la realizzazione di opere di ristrutturazione, di difesa, con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e di allarme, nonché di opere volte ad assicurare la migliore funzionalità degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ivi compresi gli insediamenti destinati al servizio e alla residenza del Corpo di polizia penitenziaria, della Polizia di Stato, dei Carabinieri e delle Forze armate, è autorizzato uno stanziamento di lire 70 miliardi.

Articolo 2.

(Dichiarazione di indifferibilità e d'urgenza)

1. Le opere di cui all'articolo 1 sono dichiarate indifferibili e urgenti e possono essere eseguite in deroga alle disposizioni vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità e di contabilità generale dello Stato, ivi comprese quelle relative a pareri e controlli preventivi, nonché in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e di appalti pubblici di forniture, di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

1-bis. I Ministeri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia presentano alla Corte dei conti, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto delle spese a qualunque titolo sostenute, nell'anno precedente, per le finalità di cui all'articolo 1, unitamente ad una relazione

nella quale sono esposti le modalità e i risultati dell'attività di gestione in riferimento alle medesime finalità. La Corte dei conti, entro i successivi sessanta giorni, riferisce al Parlamento sulla regolarità del rendiconto e sulla correttezza ed efficacia della gestione.

1-ter. L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa il 31 dicembre 1995.

Articolo 3.

(Interventi urgenti per il personale)

1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto ai servizi speciali di tutela e sicurezza presso gli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara destinati alla custodia di detenuti di cui all'articolo 19 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è assegnata un'indennità speciale pari a quella di ordine pubblico fuori sede. A tal fine, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.

Articolo 4.

(Previsione e stanziamento delle spese)

1. La somma di cui all'articolo 1 è iscritta, in ragione di lire 50 miliardi, nello stato di previsione di spesa del Ministero dei lavori pubblici e, in ragione di lire 20 miliardi, nello stato di previsione di spesa del Ministero di grazia e giustizia.

2. Per le spese relative alla gestione del personale di cui all'articolo 3 è stanziata la somma di lire 2 miliardi e 500 milioni per l'anno 1992 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1993.

Articolo 5.

(Onere finanziario)

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 3, valutato in lire 72.500 milioni per l'anno 1992 ed in lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, concernente «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Agli articoli del decreto-legge sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.1 BRUTTI, MASIELLO, FABJ RAMOUS, CERCHI

Al comma 1, sostituire le parole da: «nonchè in materia», fino alla fine, con le altre: «ad eccezione del parere della Corte dei conti».

2.2 BRUTTI, MASIELLO, FABJ RAMOUS

Al comma 1-ter, sostituire le parole da: «degli istituti» a «ristrutturati» con le altre: «dell'istituto penitenziario di Pianosa, ristrutturato».

2.3 MONTRESORI

All'emendamento 2.4, aggiungere le parole: «Il Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sulla cessazione della destinazione dell'isola dell'Asinara a sede di istituto penitenziario».

2.4/1 CERCHI, BRUTTI, PINNA, MASIELLO, FABJ RAMOUS, BARBIERI, ANDREINI, BORATTO

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

«1-quater. Le funzioni penitenziarie esistenti all'Asinara, parco nazionale ai sensi dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, cessano con la approvazione del piano e del regolamento del parco e comunque entro il 31 dicembre 1994. Tutte le opere, eseguite ai sensi del seguente decreto ed esterne agli edifici penitenziari, devono essere finalizzate al parco ed essere previste e realizzate di concerto con il Ministro dell'ambiente.

2.4 MONTRESORI

Al comma 1, sostituire le parole: «con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, concer-

nente "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"» con le altre: «con la legge 1° marzo 1986, n. 64, testè rifinanziata».

5.1

PREIONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BRUTTI. Signor Presidente, abbiamo presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 2, poichè tale articolo prevede una deroga alle disposizioni ordinarie in materia di espropriazione per pubblica utilità e in materia di contabilità generale. Riteniamo che questa parte del decreto-legge sia fortemente discutibile, proprio perchè colloca le procedure per il potenziamento di questi istituti carcerari al di fuori di qualsiasi norma ordinaria.

Vorrei comunque introdurre una modifica all'emendamento 2.1, rispetto al testo che è stato stampato e distribuito, nel senso di sopprimere l'intero articolo, ad eccezione del comma 1-ter, nel quale è fissata la temporaneità delle opere e dell'impiego delle carceri di massima sicurezza, opere ed impiego che comportano le procedure straordinarie di cui abbiamo detto.

La temporaneità è anche una garanzia perchè si possa mantenere un filo di speranza per la realizzazione dei parchi, sia quello dell'Asinara sia quello dell'arcipelago di cui Pianosa fa parte.

Questa è la *ratio* sia dell'emendamento più radicale, soppressivo dell'articolo 2, sia dell'emendamento ad esso subordinato, il quale comunque mantiene fermo il parere preventivo della Corte dei conti.

MONTRESORI. Signor Presidente, illustrerò nel mio intervento gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Non sono contro il decreto: lo dichiaro pregiudizialmente, prima ancora dell'illustrazione dei miei emendamenti. Non sono neppure contro l'utilizzo temporaneo, come supercarcere, dell'isola dell'Asinara. Capisco perfettamente che nelle diverse aree del territorio italiano ci deve essere una distribuzione di pesi e di carichi nella lotta alla criminalità mafiosa anche se in Sardegna ci sono problemi particolari.

Sentiamo quindi questa responsabilità, e siamo disponibili ad assumerla pienamente, se non ci sono - e non possono esservi - dubbi per il futuro circa l'utilizzo dell'isola a carcere. Certamente l'Asinara, per la collocazione di un penitenziario, era la zona più facile da individuare non solo perchè esiste una cultura penitenziaria che tende ad ubicare le carceri prevalentemente nelle isole, ma anche perchè nelle isole sono più facili i controlli, c'è una maggiore difficoltà di fuga, ci sono condizioni di estremo disagio, tanto per i familiari quanto per i detenuti, con una effettiva interruzione dei rapporti con l'ambiente circostante.

L'Asinara è, a detta di tutti, un luogo di segregazione e come tale ha sempre funzionato in passato. Negli ultimi 15-20 anni questa isola è stata luogo di confino per i mafiosi nella stazione sanitaria internazionale, è rimasta totalmente distrutta e non è stata poi ricostruita. In proposito del resto posso ripetere, per l'Asinara, quel che la senatrice

Fagni ha detto per l'isola di Pianosa. L'Asinara è stata supercarcere per i brigatisti, poi chiuso improvvisamente. Ripeto qui in Senato che non è mai stata per gli italiani segno di tranquillità, di tempi buoni la sua utilizzazione per tali scopi; un'utilizzazione che però non è mai durata a lungo e così voglio augurarmi che sia anche questa volta, sia con riferimento al comma 1-ter dell'articolo 2 che fissa il termine ultimo di utilizzo al 31 dicembre 1995, sia perchè c'è la volontà sancita da una legge dello Stato, la n. 394 sulle aree protette, che le popolazioni locali hanno ribadito in tante manifestazioni popolari e di protesta contro la destinazione a supercarcere.

La delusione degli amministratori del nord Sardegna è stata manifestata al Governo ed è stata oggetto di molti e svariati interventi in sede parlamentare e di sopralluoghi della Commissione giustizia della Camera. Dato ormai per scontato che accettiamo - certamente non con piacere - l'idea del supercarcere, la modifica che propongo con l'emendamento 2.4 tende a fare chiarezza sulla destinazione definitiva dell'isola dell'Asinara. Premetto che il comma 1-ter che chiedo di modificare è stato introdotto in sede di conversione del decreto-legge dalla Camera dei deputati e non tiene conto della diversa situazione vincolistica dei territori di Pianosa e dell'Asinara. Non voglio entrare nel merito del problema di Pianosa, che non conosco o meglio che conosco solo per quello che ho sentito dire dal relatore Castiglione e dalla senatrice Fagni; conosco invece la realtà dell'Asinara e devo dire che il suo è un territorio con destinazione specifica a parco ai sensi della legge n. 394 e come tale soggetto ad una serie di condizioni individuate dalla legge-quadro e dal protocollo d'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la regione Sardegna, firmato nel giugno di quest'anno e pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale". Questo accordo Stato-regione supera quindi quella clausola risolutiva per la creazione del parco riportando il territorio dell'Asinara nella competenza primaria della regione e del Ministero dell'ambiente.

Pertanto, ogni intervento edilizio e infrastrutturale non può non far riferimento a questa situazione; il decreto-legge così come modificato dagli emendamenti della Camera non ne fa invece assolutamente menzione, mentre credo fosse necessario un riferimento preciso alla destinazione a parco.

Certamente il carcere, o meglio il supercarcere, c'è e ritengo che temporaneamente possa starci. Dico però ai consiglieri dell'opposizione che non c'era nessun obbligo da parte del Governo di informare gli amministratori locali della regione sarda, ammesso che questa informazione non ci sia stata. Oggi però mi interessa che non venga interrotto l'iter, già molto in ritardo, per la creazione delle strutture giuridiche e normative del parco stesso, che sono poi la condizione per avviare il piano del parco che, solo, potrà stabilire la compatibilità tra carcere e parco; io non posso escluderla anche se il Ministro dell'ambiente nutre forti perplessità al riguardo. Non vorrei che, come si dice nel parere della 13ª Commissione, venisse introdotto surrettiziamente un cambio di destinazione dell'isola per quanto provvisorio e per quanto datato al 31 dicembre 1995. Già il senatore Pinto ieri ha affermato che di questo termine si poteva fare a meno; ma siccome è

previsto, voglio evitare che si presti ad ulteriori possibili slittamenti o cambiamenti, che rendano vana la legge sui parchi e ritardino l'iter del parco stesso.

Nei miei emendamenti riprendo il testo della Camera lasciando la situazione di Pianosa invariata, mentre propongo di ridurre le funzioni penitenziarie per l'isola dell'Asinara sino a quando non saranno approvati il piano e il regolamento del parco, comunque entro il 31 dicembre 1994, cioè un anno prima di quanto prevede il testo pervenutoci. Nella seconda parte dell'emendamento pongo però la condizione che l'esecuzione delle opere esterne ai fabbricati adibiti a penitenziario siano finalizzate al futuro parco ed abbiano quindi per questi motivi il concerto del Ministro dell'ambiente. In tal modo, collega Cherchi, potremo evitare di parlare di spreco. Il Sottosegretario ieri sera ci ha fornito garanzie in tal senso assicurandoci il coinvolgimento degli enti locali, affermazioni di cui prendiamo atto.

Ribadisco, in conclusione, che il mio emendamento non deve essere visto come un'opposizione preconcepita al supercarcere, vuole soltanto portare chiarezza nell'attuale situazione dell'Asinara ed in quella futura, eliminando quella ambiguità di posizioni che per questa isola è durata troppo a lungo, soprattutto da parte del Governo. Si tratta di un emendamento in sintonia con le vigenti leggi e con lo spirito del decreto che stiamo per convertire.

Fino a ieri vi era il tempo necessario per una modifica e ritengo che vi possa ancora esserci. Occorre fare chiarezza soprattutto per scoraggiare posizioni non mai dimenticate, che rivendicano un uso diverso dell'isola dell'Asinara, anche perchè oggi, come per la Gorgona, si torna a parlare di «villaggio penitenziario» per detenuti a basso indice di pericolosità e della creazione di un protocollo d'intesa, su cui il nuovo ministro dell'ambiente Ripa di Meana ha chiesto un mio commento in data 9 ottobre 1992, non conoscendo le battaglie che noi sardi abbiamo condotto per la creazione del parco dell'Asinara.

Nel caso di un parere favorevole del Governo ai miei emendamenti sono disponibile ad inserire in essi due clausole: che le funzioni cessano soltanto se non compatibili con il piano del parco, aggiungendo quindi le parole «se non compatibili», e spostando inoltre il termine a quello originariamente previsto nel disegno di legge di conversione, cioè al 31 dicembre 1995.

Non ho da muovere critiche sul complesso del provvedimento; desidero tuttavia sottolineare la necessità di modificare in senso migliorativo una piccola parte di esso, per giunta non proposta dal Governo, ma introdotta dalla Camera dei deputati probabilmente in modo affrettato, con la convinzione di esaudire le richieste avanzate in Sardegna dagli enti locali. Personalmente ho cercato di delinearle con maggiore chiarezza, evitando possibili future affermazioni che vadano contro gli interessi legittimi della Sardegna.

Non sono d'accordo sul fatto che in questa sede non possano essere apportate modifiche. Non possiamo continuare a ratificare quanto ci viene dall'altro ramo del Parlamento; un decreto-legge ha sessanta giorni di tempo per essere convertito in legge: ebbene, a noi è stata concessa poco più di una settimana. Per tale ragione, chiedo un voto favorevole dell'Aula ai miei emendamenti.

CHERCHI. Signor Presidente l'emendamento 2.4/1 presuppone un accordo con l'emendamento che reca la firma del senatore Montresori. In tale proposta emendativa si chiede che il Governo trasmetta entro un anno, e con successiva cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di legge per la costituzione del parco nazionale dell'Asinara e sugli interventi in corso, affinché cessi entro il termine previsto dall'emendamento 2.4 la destinazione dell'isola stessa a funzioni penitenziarie.

Si tratta, quindi, di avere la possibilità di verificare in corso di opera l'effettiva attuazione delle disposizioni di legge, affinché esse non vengano eluse in attesa che scadano i termini temporali, prolungando magari oltre il previsto la destinazione a supercarcere dell'isola. Raccomando quindi all'Assemblea di accogliere l'emendamento.

PREIONI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* CASTIGLIONE, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è nettamente contrario a tutti gli emendamenti per ragioni di ordine generale, poichè abbiamo la necessità di completare l'iter di approvazione di questo decreto-legge senza rinvii all'altro ramo del Parlamento, che comporterebbero necessariamente la decadenza del provvedimento fissata alla fine di questa settimana e che toglierebbero alla manovra avviata dal Governo nei confronti dei detenuti più pericolosi - i *boss* mafiosi - la possibilità di concentrarli in zone ristrette, di esercitare un controllo, di distaccarli dalle zone in cui continuano ad esercitare relazioni e rapporti con altri aspetti della malavita. L'operazione che il Governo ha intrapreso - che ritengo la pubblica opinione del paese abbia largamente condiviso - non credo possa farci assumere la responsabilità di lasciar decadere il decreto-legge, di interrompere l'azione in atto, di ritardare le iniziative che noi riteniamo dovrebbero produrre anche effetti positivi per quanto riguarda l'accertamento di responsabili di reati di stampo mafioso. Sarebbe a nostro avviso sbagliato interrompere l'esame conclusivo del provvedimento rinviandolo alla Camera.

Tuttavia, al di là di queste considerazioni di ordine generale, credo che gli emendamenti presentati dal senatore Brutti, sia l'emendamento 2.1 teso a sopprimere l'articolo che l'emendamento 2.2 che presuppone una parziale abrogazione di questa disposizione, non siano condivisibili perchè in sostanza tendono ad impedire che per l'attuazione delle opere nell'isola dell'Asinara e di Pianosa si possa ricorrere a procedure accelerate. È contrario allo spirito, al significato e al valore del provvedimento complessivo riportare a procedure ordinarie, quindi a tempi molto lunghi, l'attuazione delle opere che noi riteniamo necessarie e indispensabili per rendere questi due istituti penitenziari in grado di accogliere i circa 400 *boss* mafiosi che dovranno essere ivi collocati. Per queste ragioni esprimo quindi parere contrario.

Per quanto riguarda i due emendamenti presentati dal senatore Montresori con essi si tende a ridurre, per l'isola dell'Asinara, da tre a due anni il periodo di ulteriore utilizzazione dell'istituto penitenziario. Si aggancia a tutto questo anche il subemendamento 2.4/1 presentato dal senatore Cherchi e da altri senatori che prevede inoltre una relazione annuale. Ritengo che francamente il senatore Montresori potrebbe ritirare i suoi emendamenti trasformandoli in ordini del giorno, impegnando il Governo - salvo a non porre il limite tassativo dei due anni - ad operare perchè le strutture che vengono realizzate siano compatibili e per quanto possibile utilizzabili quando potrà essere realizzata la previsione di effettiva destinazione a parco nazionale.

Vorrei aggiungere un'ultima considerazione, signor Presidente, perchè il relatore vorrebbe che questo decreto non subisse modifiche e diventasse definitivo: i pericoli che si afferma esistano rispetto alla previsione di destinazione a parco nazionale il relatore non ravvisa che siano concreti per la protrazione di una destinazione penitenziaria che è già in atto. Ho già rilevato ieri, in discussione generale, che qui non cambiamo la destinazione d'uso. Si continua con quella che già esiste, senza pregiudicare i programmi perchè la legge istitutiva dei parchi nazionali prevede delle procedure, una commissione nominata presso il Ministero dell'ambiente, la realizzazione di alcuni programmi che devono essere approvati con decreto del Presidente della Repubblica. Queste proposte possono non fermarsi, ma andare avanti nella progettazione e nell'attuazione dei parchi nazionali. Non rappresenta un impedimento il fatto che intanto continuino ad essere destinate ad utilizzazione penitenziaria le isole dell'Asinara e di Pianosa. A tale proposito desidero anche riferirmi al protocollo di intesa tra la regione Toscana e il Governo.

Per questi motivi, non credo che vi sia alcuna ragione per ridurre il periodo di utilizzazione previsto e l'attuale destinazione che è collegata alle finalità che persegue il decreto-legge in esame.

Signor Presidente, per queste ragioni insisto perchè gli emendamenti vengano respinti. Desidero invitare il senatore Montresori a trasformare in un ordine del giorno il proprio emendamento, salvaguardando, in questo modo, la sostanza di ciò che egli si proponeva presentando tale proposta emendativa.

* MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, esprimo il parere contrario del Governo sugli emendamenti 2.1 e 2.2. È vero che siamo in deroga alle procedure in materia di contabilità e di espropri; tuttavia, la Camera dei deputati ha introdotto all'articolo 2 il comma 1-bis in modo da non sottrarre completamente il controllo dei costi e delle modalità della spesa al Parlamento e alla Corte dei conti. Quindi, si tratta di una eccezione alle norme, che permetterà soltanto una accelerata assegnazione dell'appalto di tutte le opere relative agli edifici. Per quanto riguarda la verifica e il controllo dei costi e quant'altro il Parlamento e la Corte dei conti vorranno verificare, questo controllo è demandato ad una fase successiva. Quindi, non vi è alcuna sottrazione di materie all'attenzione

dei parlamentari nè degli organismi competenti, anche se la procedura introdotta è inusuale rispetto alle normali procedure seguite in questo settore.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.3 in quanto il Governo ritiene che debbano essere utilizzati entrambi gli istituti penitenziari, sia quello di Pianosa sia quello dell'Asinara.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.4/1 e 2.4, il Governo è ugualmente contrario. Se, invece, i proponenti di tali emendamenti volessero presentare un ordine del giorno, analogo in alcuni punti a quello che già il Governo ha accettato alla Camera dei deputati, l'Esecutivo non sarebbe contrario. Desidero far notare al senatore Montresori che comunque resterebbe il termine del 31 dicembre 1995 previsto dal provvedimento e che le opere, che vengono eseguite ai sensi del presente decreto-legge, qualora comportino volumetria, verranno realizzate in strutture prefabbricate. Successivamente verrà deciso il loro utilizzo di intesa con tutti gli organismi competenti sia del parco sia degli enti locali. Quindi, non si può prevedere sin da ora che tali opere vengano finalizzate al parco nè che vengano distrutte (come ho già sottolineato presso la Camera dei deputati). Si tratta semplicemente di destinare tali opere temporaneamente all'uso di istituti penitenziari. Ripeto poi che le opere che comportano volumetria verranno realizzate in materiale prefabbricato e quindi potranno essere distrutte; comunque sulla loro destinazione finale si deciderà d'intesa con tutti gli organismi competenti.

Questa è la linea su cui il Governo si è già impegnato alla Camera dei deputati e che ribadisce anche qui nell'Aula del Senato.

In relazione ai due emendamenti in questione (gli emendamenti 2.4/1 e 2.4) ho voluto dare quel suggerimento ai proponenti. Devo anche far presente che una eventuale relazione sullo stato di attuazione della legge n. 394 dovrà essere effettuata successivamente alla data del 31 dicembre 1995 (prevista dal decreto-legge che stiamo esaminando) e non potrà essere annuale perchè le isole di Pianosa e dell'Asinara sono destinate a sede di istituti penitenziari. Quindi, non sarebbe possibile rendere la relazione che chiede il senatore Cherchi con l'emendamento 2.4/1.

Prima di concludere, ribadisco che se i proponenti insistono sulla votazione degli emendamenti 2.4/1 e 2.4, il Governo deve esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto si estenderà anche agli altri emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1 siamo favorevoli, in quanto propone la soppressione dell'articolo. Siamo favorevoli anche all'emendamento 2.2 con il quale viene proposta la soppressione di una

parte dell'articolo 2 che prevede deroghe alle disposizioni vigenti, lasciando fuori dalla deroga la Corte dei conti. Il sottosegretario Mazzuconi ha parlato di utilità di accelerare gli appalti (ecco perchè si prevede la deroga): mi permetto di osservare che in tempi come questi sostenere che è necessario accelerare gli appalti è quanto meno imprudente se non rischioso. Pertanto, poichè la Corte dei conti sta analizzando i conti e le spese degli enti locali e di tutti i soggetti pubblici economici che si ritiene verranno sottoposti a misure di restrizione nelle spese, questa non deve essere lasciata fuori e pertanto non deve essere inclusa nella deroga. Siamo quindi favorevoli all'emendamento 2.2 presentato dal senatore Brutti e da altri senatori.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3 presentato dal senatore Montresori, in esso si chiede di lasciare al comma 1-ter la finalità di detenzione per il solo istituto penitenziario di Pianosa. Saremmo stati anche disposti a votarlo, tuttavia nella norma si ripropone il termine di tre anni. Ci rendiamo conto dell'utilità di questo termine perchè quando si parla di investimenti per 70 miliardi bisogna avere anche il tempo per ammortizzarli, ma poichè non siamo d'accordo su questi investimenti, come ho detto ieri nel mio intervento, voteremo in senso negativo anche riguardo a questo emendamento.

Siamo favorevoli al subemendamento 2.4/1 presentato dal senatore Cherchi ed altri senatori. Ritengo infatti che vi sia la necessità di una relazione con cadenza annuale per capire l'andamento degli investimenti e la corrispondenza degli impegni che il Ministro di grazia e giustizia si assume nel momento in cui propone questo decreto che prevede, come ho detto, investimenti per 70 miliardi.

Siamo invece contrari all'emendamento 2.4 presentato dal senatore Montresori, in quanto egli subordina all'approvazione del regolamento del parco le decisioni sull'utilizzazione dell'isola dell'Asinara.

Siamo peraltro contrari al suggerimento che ci è stato dato sia dal senatore Castiglione che dal sottosegretario di trasformare questi emendamenti in ordini del giorno perchè sappiamo - e lo dico con molta lealtà signor Presidente - quale è la sorte degli ordini del giorno. Il Governo è anche pronto ad impegnarsi a tener fede al contenuto degli ordini del giorno ma in realtà poi sappiamo che la quasi totalità di essi vanno a finire in fondo ad un cassetto senza alcun esito. Per questo motivo non aderiamo, anche se non abbiamo emendamenti nostri, alla richiesta di trasformazione in ordini del giorno e voteremo, secondo quanto esposto nel mio intervento, a favore di alcuni emendamenti e contro altri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Brutti e da altri senatori.

Non è approvato.

CROCETTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Brutti e da altri senatori, nel testo riformulato dal proponente.

Non è approvato.

Passiamo agli emendamenti successivi.

Il relatore ha invitato il senatore Montresori a ritirare i suoi emendamenti trasformandoli in ordini del giorno. Il presentatore intende accogliere tale invito?

MONTRESORI. Signor Presidente, rispetto all'invito rivoltomi dal relatore ed anche dal Governo, esprimo il mio disaccordo in quanto nelle loro argomentazioni non ritengo esistano motivi di merito e di sostanza. Continuo a rifiutarmi di credere che con la modifica del decreto si scarcerino tutti i mafiosi ed i brigatisti presenti nelle carceri. Sono queste le ragioni per le quali non ritiro l'emendamento 2.3 e neanche l'emendamento 2.4, al precedente collegato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Montresori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4/1, presentato dal senatore Cherchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Montresori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PAGLIARINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARINI. Signor Presidente, colleghi, con questo decreto si vogliono finanziare le opere di ristrutturazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara. Peccato che nel testo che ci è stato consegnato si legge che l'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa al 31 dicembre 1995. Le opere che si vogliono effettuare saranno quindi utilizzate per non più di tre anni.

Peccato poi che questa spesa non sia dotata di copertura finanziaria, e del resto il nulla osta della Commissione bilancio non è stato espresso all'unanimità.

Se ipotizziamo per semplicità che la ristrutturazione sarà completata entro il 1° gennaio 1993, del che è peraltro lecito dubitare fortemente, i nuovi impianti di sicurezza e di allarme e le nuove strutture saranno utilizzati solamente per circa tre anni, vale a dire per meno di 1.100 giorni. Se dividiamo poi la spesa aggiuntiva che verrebbe attivata dalla approvazione di questo decreto, che ammonta a 87 miliardi e mezzo, per i 1.100 giorni di utilizzo così stimati, risulta che le nuove opere costeranno al popolo italiano circa 80 milioni di lire al giorno. È una follia!

Il Governo deve rendersi conto che il nostro Stato, prima di inventare nuove tasse, deve mettersi a risparmiare, a gestire con oculatezza il denaro pubblico e a tagliare le spese. Convertendo questo decreto-legge, il costo per ognuno dei 400 detenuti dei due penitenziari, controllati - a quanto mi dicono - da circa 800 guardie carcerarie, aumenterebbe di circa 200.000 lire al giorno a testa. È una spesa assolutamente improponibile, che lo Stato in questo momento non può e non deve permettersi.

Abbiamo chiesto maggiori dettagli circa l'urgenza e l'effettiva necessità delle nuove strutture che saranno utilizzate solamente per tre anni, ma non abbiamo ottenuto risposte soddisfacenti. Per questo motivo il Gruppo della Lega Nord voterà contro il disegno di legge di conversione: questa spesa, stando ai dati che abbiamo ottenuto finora, non è razionale.

Gli obiettivi di sicurezza che il Governo vuole raggiungere possono certamente essere conseguiti in modi diversi, senza spese aggiuntive. In assenza di logiche spiegazioni non riusciamo a capire il perché di questa spesa, tanto che a questo punto possono sorgere mille dubbi sui motivi per i quali si vogliono buttare dalla finestra 87 miliardi di lire. Voi capite come in questa situazione possano venire cattivi pensieri. Si tratta di un'operazione che manca di logica e qualcuno - voi lo capite, cari colleghi - potrebbe pensare che questa spesa clamorosamente inutile viene proposta per favorire gli amici degli amici, oppure addirittura che serva ad intasare qualche tangente. Qualcuno più maligno, o più dotato di fantasia, potrebbe arrivare a pensare che l'obiettivo vero di questo decreto-legge è quello di garantire un ambiente adeguato e rilassante per il periodo di riposo forzato che si stanno concedendo alcuni personaggi legati ai partiti politici.

Spero che il numero di questi personaggi, provvisoriamente a piede libero, aumenti in modo esponenziale nel prossimo futuro, così da poter ammortizzare con ragionevoli parametri di sfruttamento queste spese, sulla cui utilità non ci sono state date adeguate spiegazioni. Ci rendiamo conto che questa cifra non è in sé particolarmente significativa, e che con il buco di circa 9.000 miliardi dell'Efim di cui si discute in questi giorni si potrebbero effettuare 205 ristrutturazioni del genere, ma la situazione dello Stato è drammatica. Lo Stato è in bolletta! Se la maggioranza non capisce che la situazione del bilancio dello Stato è di tale emergenza per cui è necessario mettersi a risparmiare anche sulle cinque lire e insisterà nel voler convertire questo decreto, noi voteremo contro. Proponiamo però di cambiare il nome delle strutture carcerarie: invece di penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, chiamiamoli al-

meno, in modo più appropriato, «Case di riposo della solidarietà democristiana». (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord. Vivaci proteste dal Gruppo della DC*).

CARRARA. Basta! Stai zitto!

GRAZIANI. Buffoni!

CAPPIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAPPIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per annunciare il voto favorevole dei senatori socialisti sul disegno di legge in questione.

Vorrei anche spendere due parole sulla dichiarazione di voto del senatore Pagliarini. Credo che affermazioni di questo tipo, con le quali si sostiene che la previsione di spesa di questo provvedimento (che va a sanare, o meglio a tentare di sanare, alcune strutture carcerarie, ma soprattutto a migliorare la qualità della vita degli agenti di custodia - previsti in un numero di circa 800 unità - che non sono stabilmente inseriti in quei penitenziari, ma vi lavorano normalmente in missione per alcuni mesi) sia tesa a favorire i cosiddetti «amici degli amici», come diceva il senatore Pagliarini, o peggio ancora, siano offensive non soltanto nei confronti del partito cui si è rivolto il collega della Lega Nord, ma anche nei confronti di ciascun parlamentare e di ciascuna forza politica presente in Parlamento. (*Applausi dal Gruppo della DC*).

Per quanto riguarda invece l'utilizzazione dello strumento del decreto, e quindi l'urgenza e la necessità di questo provvedimento, ritengo che esso sia importantissimo perchè è conseguente ad altri provvedimenti che questo Parlamento ha votato. Se vogliamo concretamente portare avanti la lotta contro la criminalità organizzata - mafia, camorra e 'ndrangheta - dobbiamo riconoscere che il provvedimento al nostro esame va, per l'appunto, in questa direzione. Infatti, opporsi al trasferimento di questo tipo di detenuti, i cosiddetti *boss* della criminalità organizzata, in strutture penitenziarie collocate nelle isole, dove è meno facile il collegamento fra loro e con altri soggetti, credo sia un comportamento inqualificabile, che non tiene conto delle priorità e delle esigenze effettive per lottare contro la mafia, la camorra e la 'ndrangheta.

Questo provvedimento tende poi a sostenere anche gli agenti di custodia (circa 800 ragazzi, fra Pianosa e l'Asinara), che oggi operano in una situazione assolutamente invivibile. Questo è il minimo degli interventi per rendere la loro esperienza meno difficile e penosa e per rendere quindi la loro opera, in qualche modo, più efficiente ed efficace.

È questa la *ratio* del provvedimento; del resto, alla Camera era stato approvato un emendamento relativo alla temporaneità. Noi ci auguriamo che questa temporaneità resti tale, per tre anni. Nel frattempo, si dovrà ricercare - e il Governo si è espresso in questo senso sia in Commissione, sia in quest'Aula - un'altra destinazione, non contravve-

nendo, ma semplicemente ritardando (e mi rivolgo soprattutto alla collega Fagni, che ha ribadito in quest'Aula l'intervento che aveva svolto in Commissione manifestando preoccupazioni al riguardo) l'inserimento dell'Asinara tra i parchi nazionali e il programma previsto per l'isola di Pianosa.

Credo che tutto ciò avverrà; con il provvedimento al nostro esame si chiede semplicemente un differimento non per giocare, non per il gusto di questo Governo, di questo o quel Ministro, ma semplicemente per assicurare meglio e diversamente alla giustizia i *boss* della mafia, della camorra e della 'ndrangheta e per garantire contemporaneamente al personale penitenziario una migliore vivibilità.

MAISANO GRASSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo appreso dalla rappresentante del Governo che la ristrutturazione degli istituti penitenziari sarebbe risolta con degli edifici prefabbricati.

D'altro canto, sembra che lo stato di maggior disagio dei detenuti e degli agenti di custodia sia causato dalla mancanza del sistema fognario. Mi sembra improprio - devo dirlo - legiferare su interventi che dovrebbero essere risolti con la normale manutenzione e comunque inclusi nel *budget* del Ministero della giustizia, al quale compete il controllo sull'edilizia carceraria.

Tutte le altre opere, se ve ne saranno, dovranno essere previste e realizzate di concerto con il Ministro dell'ambiente, dato che le isole in questione, specie l'Asinara, saranno parco nazionale, ai sensi dell'articolo 34 della legge del 6 dicembre 1991, n. 394.

Ravviso in questo disegno di legge e nella relativa discussione una volontà di pubblicità impropria nella lotta alla mafia e ai mafiosi. Invito pertanto i Ministri competenti ad agire, laddove ne hanno facoltà, senza l'intervento del Parlamento, la cui funzione è spesso mortificata quando sarebbe invece necessaria una serena ed aperta discussione su provvedimenti cruciali per la democrazia del paese.

Annuncio quindi il nostro voto contrario. (*Applausi dal Gruppo "Verdi-La Rete"*).

BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRUTTI. Signor Presidente, noi formuleremo il nostro voto rispondendo a due domande. La prima: che cosa pensare di un regime di isolamento, di un regime severo per i *boss* mafiosi? La seconda: l'operazione che si vuole realizzare mediante questo decreto-legge è efficace? Le risposte sono le seguenti.

Non possiamo esprimere dissenso dalla decisione di garantire una condizione di isolamento, un trattamento particolarmente severo nei confronti dei capimafia. Su questo, pur con tutte le critiche che esprimiamo al Governo anche su questo specifico terreno, non possiamo dichiararci in disaccordo. Qualsiasi cosa si faccia, anche minima,

per garantire un trattamento severo e far sentire la mano dura dello Stato democratico a Luciano Liggio e ai suoi amici non può trovarci in disaccordo. Tuttavia, il meccanismo che si vuole realizzare attraverso il decreto-legge, se lo guardiamo nella sua operatività attuale, è in larga misura inefficace. Mi permetto di sottolineare che una parte consistente dei *boss* mafiosi non si trova in questo momento nè all'Asinara, nè a Pianosa, anche se è formalmente e teoricamente in carico entro quelle carceri.

Il problema è un altro e chiediamo al Governo, quanto prima, quando riterrà di essere in grado di farlo, una dettagliata relazione sull'attuale condizione carceraria dei *boss* mafiosi, dei capi più pericolosi. Si tratta infatti di riuscire a garantire che essi, da un lato, si avvalgano del loro diritto di partecipare ai processi nei quali sono imputati, diritto che porta Michele Greco, Pippo Calò e gli altri ad essere a Termini Imerese e non all'Asinara o a Pianosa e, dall'altro, siano messi in condizioni di non nuocere, di non dirigere i gruppi mafiosi dall'interno delle carceri, di non ordinare gli omicidi, perchè è questo ciò che avviene. I documenti giudiziari che sono stati in vario modo resi noti dalla stampa in questi giorni ci dicono che dell'omicidio di Lima si è discusso nelle carceri, che i capi reclusi nelle carceri ne erano al corrente; non solo, ma partecipavano alla decisione in un modo o nell'altro più o meno direttamente. È questo il problema concreto e reale che abbiamo di fronte e su di esso chiediamo al Governo interventi severi ed efficaci. Il decreto-legge al nostro esame non configura interventi efficaci.

Noi poniamo anche un'altra questione rispetto alla quale crediamo che si debba rifuggire dalla demagogia e dalle speculazioni che sarebbero del tutto fuori luogo; il problema è che vengano comunque impediti abusi entro le carceri di massima sicurezza, a Pianosa e all'Asinara. Le notizie più recenti in questo senso sembrano più rassicuranti, mentre in una prima fase c'è stata qualche smagliatura grave, come risulta da una relazione del giudice di sorveglianza di Livorno.

Pertanto, tenendo conto dell'inefficacia e dell'insufficienza di questo provvedimento, dichiariamo la nostra astensione. Invitiamo il Governo a fare tutto il possibile per andare al di là di questo provvedimento, che consideriamo in larga misura simbolico, mosso da un intento propagandistico; vorremmo che ad esso seguissero fatti concreti in grado di far sentire una presenza vigile, un'attenzione e una capacità di intervento severo dello Stato nei confronti dei capimafia.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, mi vorrei collegare alle ultime affermazioni del senatore Brutti, allorquando ha chiesto, sperando di ottenere (non solo si chiede per sapere, ma anche per ottenere qualcosa) che il Governo presenti una relazione annuale sulla collocazione dei mafiosi negli istituti di pena italiani, e, io credo, sullo stato delle carceri in senso generale.

Noi voteremo in senso contrario a questo decreto-legge, per una motivazione molto semplice che riassumerò in breve, rinviando per le altre ai contenuti degli interventi già svolti.

Anche noi crediamo che questo decreto non sortirà l'effetto sperato, e ritengo da tutti auspicato, che è quello di tagliare le *liaisons dangereuses* tra coloro che sono all'interno delle carceri, di massima sicurezza e non, con il restante tessuto esterno, con la cultura esterna ove questi mafiosi sono cresciuti.

Porterò un esempio, poichè è quello che conosco meglio. Da quando sono stati trasferiti nel carcere di Pianosa alcuni *boss* mafiosi, nell'isola d'Elba, che è il primo punto di collegamento tra Pianosa, un'altra isola maggiore e la terraferma, si sono verificati fatti a mio avviso molto pericolosi. È stata avviata una campagna acquisti di immobili e di beni da parte di alcune famiglie - sappiamo bene di che tipo - per insediarsi in questa isola, sapendo che la continuità di presenza dei loro congiunti o amici a Pianosa avrebbe consentito di *non recidere quei legami* la cui rottura è stata in questa sede da tutti auspicata.

Per quanto ci riguarda, questo dato ci convince e ci conforta del fatto che non riteniamo utile tale provvedimento per il perseguimento dei fini che il Governo, magari in buona fede, si è proposto e cioè recidere i legami tra i *boss* all'interno delle carceri e le famiglie, intese in tutti i sensi, che si trovano al di fuori. D'altronde, sappiamo che gli investimenti in tal senso, sia pure per un triennio, rappresenteranno un salasso per le finanze senza essere di grande utilità pubblica.

Per tali ragioni, signor Presidente, confermiamo il nostro voto contrario sul provvedimento. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni» (627)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1992,

n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Visco. Ne ha facoltà.

* VISCO. Signor Presidente, il mio intervento sarà brevissimo perchè questo decreto-legge non pone problemi rilevanti.

Devo far presente che il provvedimento al nostro esame è strettamente collegato con l'altro decreto-legge che discuteremo nel pomeriggio e meglio sarebbe stato se il Governo invece di due provvedimenti ne avesse presentato uno solo, perchè si sarebbe risparmiato tempo e si sarebbe visto meglio il collegamento logico esistente tra di essi, perchè tutti e due hanno a che fare con la tassazione di plusvalenze. Qui sostanzialmente si tratta di plusvalenze su interessi e su valuta; l'altro provvedimento riguarda questioni più generali di plusvalenza.

Sulla materia in discussione non ci sono dissensi; anzi, si tratta di posizioni che nella scorsa legislatura più volte erano state assunte e sollecitate anche con proposte formali. Pertanto siamo favorevoli ai tre articoli che compongono il provvedimento, salvo rilevare alcune omissioni.

Ho sollevato in Commissione - e vorrei ribadirlo in Aula - il problema di ciò che succede nelle operazioni in valuta quando tali operazioni non sono a termine, bensì «a pronti». Il problema è esattamente lo stesso: se si cominciano a tassare le plusvalenze sui cambi per le operazioni a termine, non si capisce perchè non si debbano tassare allo stesso modo quelle a pronti. Questa è chiaramente una lacuna nella legislazione.

Si è obiettato che si tratta di un intervento difficile da attuare, per cui ho formulato un emendamento per spiegare in che modo si possa agire. Si può tener presente il limite che esiste sia per l'antiriciclaggio che per il monitoraggio fiscale relativo ad acquisti di valuta per motivi turistici, e così via; dopodichè, ci sono altri sistemi che potrebbero essere utilmente adottati. Mantengo questo mio emendamento perchè ritengo che la normativa andrebbe completata.

Un altro emendamento che ho presentato riguarda invece una questione che era stata sollevata in Commissione e sulla quale si era registrato un consenso. Alcuni colleghi ed il Governo avevano sottolineato l'importanza di risolvere il problema della chiusura di alcune maglie aperte nel sistema di monitoraggio fiscale approvato nel 1990. È stato abbastanza facile per me fare queste integrazioni per il semplice fatto che già da tempo era evidente dove fossero le lacune. Nella formulazione che ho presentato in Aula - che è lievemente diversa da quella proposta in Commissione - ho cercato di semplificare ulteriormente gli adempimenti degli intermediari. Quindi, poichè si tratta di operazioni a termine in valuta estera, c'è bisogno anche di un controllo effettivo da parte dell'Amministrazione, per cui questa potrebbe essere la sede più opportuna.

In sostanza, si tratta di proposte integrative, perchè il contenuto del decreto-legge, anche se condivisibile, è modesto. Si tratta di misure da tempo dovute; quindi, ribadisco il nostro consenso con queste proposte di integrazione.

Con questo intervento, do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche ad illustrare gli emendamenti della Commissione e a pronunciarsi sugli emendamenti del senatore Visco.

* RAVASIO, *relatore*. Signor Presidente, come ha detto chiaramente il senatore Visco, sul provvedimento in esame c'è una larga intesa, anche perchè pone termine ad alcuni fenomeni elusivi che erano inaccettabili. Pertanto, mi limiterò ad illustrare gli emendamenti presentati dalla Commissione e ad esprimere il parere su quelli presentati da altri colleghi.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, esso tende a rimediare ad un errore tecnico dell'articolato. Infatti, in sede di stesura del testo, il Governo ha fatto riferimento ad una norma che è stata superata con l'approvazione della legge n. 66 del 1992.

L'emendamento 3.1, presentato dal senatore Visco e da altri senatori, tende ad estendere la nuova normativa anche alle operazioni dei cosiddetti «pronti». Su questo aspetto in Commissione si è sviluppata una larga discussione. Adesso, pur prendendo atto della diversa formulazione della lettera *c-ter*) che il collega Visco propone in Aula, debbo confermare le mie perplessità sul contenuto dell'emendamento e la mia contrarietà. Infatti, se è concepibile ravvedere un intento speculativo nell'operazione a termine, in quanto il cittadino scientemente acquista valuta e già in quel momento si predispone alla vendita con un intento speculativo, tale intento non si può ravvisare nel caso in cui il cittadino comperi valuta per esempio per fare un viaggio all'estero e poi riconverta la parte residua nella valuta nazionale.

Peraltro, desidero ricordare al senatore Visco che in base alla normativa CEE il cittadino italiano ha la possibilità di aprire conti correnti in valuta. Quindi non si capisce come verrebbe colpito, a questo punto, anche il rapporto di conto corrente.

VISCO. Ciò vale per tutto il decreto-legge.

RAVASIO, *relatore*. Ho compreso questo aspetto. Tuttavia, se la normativa prevede esplicitamente per il cittadino la possibilità di avere conti correnti nelle varie valute della Comunità economica europea, penso che sarebbe inaccettabile colpire il cittadino che mantiene un conto corrente con valuta diversa da quella nazionale.

Inoltre, l'emendamento presenta alcuni elementi difficili per quanto riguarda la individuazione corretta del prezzo di acquisto, in quanto quella deve essere il punto di riferimento per la determinazione dell'eventuale plusvalenza. Nella proposta emendativa si prevede che il cessionario debba provvedere alla registrazione e quindi alla predispo-

sizione di un documento contabile. Faccio presente che la valuta, soprattutto all'estero, si può acquistare ovunque (nei botteghini che stanno sulle strade, nelle agenzie di viaggio presenti negli aeroporti), senza formalità particolari. Quindi, rischiamo di inserire una norma pleonastica ed in ogni caso una norma non confacente alle aspettative della libera circolazione dei capitali, che ci accingiamo a rendere totalmente esecutiva a partire dal 1° gennaio 1993.

Per quanto riguarda l'articolo 4 del decreto-legge, la Commissione propone di aggiungere due commi che contengono delle disposizioni, che il Governo si era dimenticato di prevedere, per il versamento delle ritenute che vengono effettuate. Questo emendamento è stato opportunamente valutato da parte del Governo, che ha proposto l'inserimento del comma 1-ter che tende a stabilire le modalità di versamento per le ritenute effettuate dal momento dell'emissione del decreto-legge al momento della conversione in legge del provvedimento.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1 al disegno di legge di conversione, presentato dal senatore Visco e da altri senatori, devo riconoscere che il senatore Visco ha riportato correttamente la discussione che si è sviluppata in Commissione. Sono stato il primo a sollevare tale questione, in quanto in effetti si è venuta a creare una situazione che ha consentito, soprattutto nel periodo in cui c'era una forte attenzione sui cambi, al cittadino italiano di trasferire all'estero determinate operazioni, rispettando rigorosamente la legge che prevede la rilevazione ai fini fiscali dei trasferimenti verso l'estero (che, come è noto, prevede rilevazioni per trasferimenti superiori ai 20 milioni). Poichè non c'è un limite temporale a tale trasferimento, risulta (ed anch'io ne ho avuto una conferma diretta) che numerose banche accettano ordini in via continuativa presentati dal correntista per trasferire giornalmente all'estero importi inferiori ai 20 milioni senza nessuna registrazione.

Faccio presente che queste registrazioni hanno valore soltanto ai fini fiscali, perchè il fisco abbia la possibilità di verificare se il cittadino denuncia correttamente nel proprio modello 740 i redditi derivanti dalle somme costituite all'estero. Non vi è quindi una limitazione nel trasferimento di capitali - perchè non sarebbe consentita dalle normative CEE - ma si tratta soltanto di una rilevazione ai fini fiscali.

In effetti, si crea un vuoto. Devo osservare che sono d'accordo sull'articolato così come è stato formulato; in particolare, mi riferisco al comma 1-bis, che colma una lacuna presente nell'attuale ordinamento. Ritengo però che sarebbe più opportuno trasferire questa norma (come avevo già detto in Commissione) in un provvedimento con efficacia immediata. Pertanto ritengo che il Governo dovrebbe assumere l'impegno di recepire questa volontà del Parlamento, che intende chiudere alcune maglie in un provvedimento immediatamente esecutivo per evitare un «effetto annuncio» che potrebbe scatenare una serie di operazioni speculative da oggi alla conversione del provvedimento.

Rimane la questione molto delicata, giustamente sollevata dal collega Visco, relativa alle operazioni effettuate con la Repubblica di San Marino che effettivamente sta creando dei grossi problemi. Si tratta quindi di un'occasione di meditazione da parte del Governo che, a mio

avviso, in tempi rapidi dovrebbe approntare un apposito provvedimento per rimediare a questa situazione, che è stata correttamente evidenziata dal collega Visco ma che era nota a tutti e che comunque era stata sollevata in Commissione.

Mi sembra anche corretta l'indicazione, relativamente al comma 2, da parte del collega Visco, che in aggiunta alle attività estere di natura finanziaria da indicare nel modello 740 devono essere anche indicate le disponibilità comunque costituite all'estero.

Sono quindi d'accordo sul contenuto sostanziale dell'emendamento, ma ritengo più opportuno trasferirlo in un provvedimento che abbia efficacia immediata. Rivolgo pertanto al Governo l'invito a farsi carico di questo adempimento.

Riassumendo, pertanto, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1; per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1, invito i proponenti a ritirarlo con l'impegno per il Governo di recepirne sostanzialmente il contenuto in un decreto per dare efficacia immediata al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* **PISICCHIO**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, desidero intanto ringraziare il relatore Ravasio, il senatore Visco e tutta la Commissione per la precisione e lo spirito collaborativo con cui si è discusso e affrontato questo provvedimento, che, come veniva sottolineato, al di là della relativa modestia delle questioni che chiama in causa evoca tuttavia anche profili più significativi che sono stati utilmente sottolineati nel corso del dibattito in Commissione e richiamati questa mattina in Aula.

Non devo aggiungere nulla nel merito, nel senso che vi è piena condivisione delle considerazioni espresse dal relatore sia per quanto riguarda il merito dell'insieme del provvedimento, sia per quanto concerne i singoli emendamenti, sia per quanto concerne la sollecitazione che viene rivolta al Governo su alcune questioni.

In ogni caso, signor Presidente, per una più puntuale e precisa indicazione il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1; esprime, conformemente al parere del relatore, parere contrario sull'emendamento 3.1. Esprime parere favorevole all'emendamento 4.1 ed invita i proponenti a ritirare (tramutandolo in sollecitazione sull'insieme delle questioni che in esso vengono poste) l'emendamento 1.0.1. Ciò anche in considerazione del fatto che è un emendamento che incide in modo articolato e profondo sulla normativa relativa al monitoraggio fiscale, introducendo dei criteri rigorosi. Ho già avuto occasione di dire in Commissione che esso è in gran misura condivisibile. Tuttavia, non sembra sia questa la *sedes materiae*. Potrebbe forse essere più utile ed opportuno - e sotto questo profilo credo che il Governo possa esprimersi in termini di accettazione di una indicazione così come sollecitata dal senatore Ravasio - nell'ambito della revisione della disciplina recata dal decreto-legge n. 167 del 1990.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passiamo all'esame degli emendamenti.

Il testo del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. L'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;

b) le compre-vendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;

c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purchè in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, nonchè le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.».

2. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, modificato dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dal seguente:

«1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)

	Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000
<i>a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c):</i>	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140
valori in moneta o verghe (**)	100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16
<i>b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:</i>	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	50
valori in moneta o verghe (**)	90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)
<i>c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:</i>	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	12
valori in moneta o verghe (**)	40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000.

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000».

Articolo 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita, dopo la lettera *b)*, la seguente:

«*b-bis)* i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore: in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Dal corrispettivo globale della cessione si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

2. Sui proventi di cui alla lettera *b-bis)* dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti da soggetti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari, i soggetti indicati nel comma primo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualità di acquirenti nelle cessioni, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, e contestualmente rilasciano apposita certificazione all'interessato; non si applica il terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente agli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di valenza di contratto. I proventi di cui alla lettera *b-bis)* dell'articolo 41 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivano da cessioni a soggetti non residenti, sono considerati redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Articolo 3.

1. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita, dopo la lettera *c-bis)*, la seguente:

«*c-ter)* le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere; esse sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla

differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio vigente alla data della stipula del contratto.».

2. I soggetti indicati nel comma primo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualità di acquirenti nelle cessioni a termine di valute estere, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla lettera *c-ter*) dell'articolo 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

3. Le plusvalenze indicate alla lettera *c-ter*) dell'articolo 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivanti da cessioni a soggetti non residenti, sono considerate redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si applicano anche agli acquisti e alle vendite di valute estere.

Articolo 4.

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano sui contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Agli articoli del decreto-legge sono riferiti i seguenti emendamenti, già illustrati dai presentatori e su cui il relatore ed il rappresentante del Governo si sono già pronunziati:

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «numeri 1) e 3)» con le altre: «numeri 1) e 2)».

1.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire la lettera c-ter), con la seguente:

«*c-ter*) le plusvalenze realizzate mediante cessioni, anche a termine, di valute estere; esse sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e quello di acquisto della valuta estera. Per le cessioni a termine la plusvalenza è costituita dalla differenza di cui al periodo precedente se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio vigente alla data della stipula del contratto. Non rilevano ai fini della presente lettera le cessioni di valuta a pronti non superiori al controvalore di 20 milioni di

lire fermo restando l'obbligo del cessionario di rilevare le generalità e il codice fiscale del cedente e gli importi ceduti secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Il costo dei titoli e della valuta ceduti dovranno risultare dalla documentazione di acquisto che dovrà essere invalidata dal cessionario fino a concorrenza della quantità di titoli ceduta secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze».

3.1

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le ritenute operate ai sensi degli articoli 2 e 3 debbono essere versate con le modalità e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte sui redditi, di cui all'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

1-ter. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione debbono essere versate, con le modalità di cui al comma 1-bis, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione nella *Gazzetta Ufficiale*».

4.1

LA COMMISSIONE

Sull'articolo 1 del disegno di legge di conversione è stato inoltre presentato il seguente emendamento, illustrato dai proponenti e sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo si sono già pronunciati:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Gli obblighi previsti dal comma 1 si estendono ai trasferimenti effettuati mediante assegni postali, bancari e circolari, di importo superiore al limite ivi indicato. I soggetti di cui al comma 1 devono rilevare le generalità e il codice fiscale di coloro che effettuano trasferimenti inferiori ai limiti di importo ivi indicati (e superiori a 2 milioni) e registrare trimestralmente l'entità dell'importo trasferito da ciascun soggetto.

2) Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonchè da parte degli altri soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che effettuano pagamenti o trasferimenti all'estero a favore o per conto di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'articolo 5 del medesimo testo unico, residenti in Italia».

3) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Gli obblighi previsti dal presente decreto si estendono ai trasferimenti da e verso la Repubblica di San Marino, nonché agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria ivi detenuti».

b) all'articolo 4:

1) Al comma 2, dopo le parole: «attività estere di natura finanziaria» sono inserite le seguenti: «nonchè delle disponibilità comunque costituite all'estero».

1.0.1

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI

Chiedo ai presentatori dell'emendamento 1.0.1 se intendano mantenerlo.

GAROFALO. Signor Presidente, le risposte formalmente molto corrette che sono state fornite dal relatore e dal Governo e l'invito a ritirare questo emendamento pongono un problema che intendo discutere brevemente. Come il relatore, il Ministro ed il Sottosegretario sanno, abbiamo in discussione provvedimenti e decreti che diventano un vero e proprio *omnibus*. Vi si inserisce tutto quello che capita e che non si è riuscito ad inserire altrove.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1, si riconosce che è un emendamento fondato e che stringe le maglie di possibili fughe rispetto al monitoraggio, si esprime un giudizio positivo, ma si afferma poi che non è questo il veicolo per raggiungere lo scopo. Francamente, ritengo tale risposta molto debole, soprattutto perchè a questo proposito, signor Presidente, non vi è nessuna coerenza da parte del Governo e della maggioranza. Se vi fosse una coerenza seria e rigorosa per cui in un decreto che riguarda una determinata materia non si aggiungessero mai materie estranee a quel provvedimento, prenderemmo atto tranquillamente dell'opinione del Sottosegretario e del relatore e potremmo quindi, in tutta tranquillità, ritirare l'emendamento. Tuttavia, affermare che l'emendamento è fondato e raggiunge anche l'obiettivo di restringere alcune maglie che sono aperte e, nel contempo, che non è questo il momento opportuno, mentre provvedimenti analoghi a quello che stiamo esaminando diventano l'occasione per inserirvi un'infinità di norme (penso al disegno di legge n. 641, che i colleghi della Commissione finanze conoscono) le più lontane tra loro, non ritengo sia un modo corretto per affrontare la situazione, nè tanto meno la strada giusta per un nuovo rapporto corretto tra maggioranza e opposizione.

Poichè non abbiamo alcun interesse a far bocciare l'emendamento, siamo disponibili a ritirarlo, segnalando però che ci sembra un'ipocrisia (se vi fosse stato un giudizio di disaccordo rispetto ai contenuti ne

avremmo preso atto, secondo la normale dialettica parlamentare) affermare che si è d'accordo, ma, nello stesso tempo, dire che non si può procedere in questo momento. È un modo per dire all'opposizione che è brava e nel contempo agire in maniera tale da non tenere in alcuna considerazione le sue proposte.

Quindi se il relatore ed il Governo dovessero insistere sul parere negativo, noi ritireremo l'emendamento. Vorrei però pregare il senatore Rvasio ed il ministro Gorla di rivedere la propria posizione.

PRESIDENTE. La posizione dei presentatori dell'emendamento credo sia sostanzialmente chiara. I colleghi accoglierebbero l'invito a ritirare l'emendamento qualora il relatore e il Governo insistessero in tal senso, anche se non sono convinti della necessità di farlo.

GORIA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORIA, *ministro delle finanze*. Chiedo scusa al Presidente per la procedura anomala, che però in taluni frangenti si rende necessaria.

Vorrei innanzitutto verificare se ho ben compreso la natura del dibattito. Il senatore Forte mi ha indicato un testo diverso da quello sul quale il relatore ha espresso il proprio parere. Prima del passo che il senatore Forte mi ha indicato, ci sono altri tre commi.

Il Governo sostiene che queste norme affrontano una questione giusta in quanto accentuano il monitoraggio e lo rendono più severo. Il Governo però è anche costretto a chiedere una pausa di riflessione poiché queste norme intaccano rapporti internazionali molto importanti. Ne cito uno, con molta franchezza e chiarezza, quello con San Marino: abbiamo in corso un negoziato «triangolato» con la Comunità europea.

Questa è la ragione sostanziale e non formale per cui, pur condividendo lo spirito di un emendamento che tende ad accentuare il monitoraggio, chiedo di procedere con maggiore riflessione in quanto vengono intaccate questioni internazionali di grande rilievo.

PRESIDENTE. A seguito delle dichiarazioni del ministro Gorla, l'emendamento 1.0.1 si intende ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

VISCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VISCO. Desidero fare una breve dichiarazione di voto a favore dell'emendamento. Mi limito a far rilevare al collega Ravasio che tra operazione a termine e operazione a pronti non c'è una differenza sostanziale, laddove queste operazioni si riferiscono a titoli invece che a valute. Il problema della libertà di movimento dei capitali e della possibilità di costituire conti all'estero è fin troppo generosamente risolto con l'emendamento sul limite dei 20 milioni. In ogni caso il monitoraggio serve proprio a cercare di fare quanto è possibile, non certo per risolvere radicalmente la questione. È chiaro che si corre il rischio di non approvare una norma efficace al cento per cento, come diceva il senatore Ravasio, ma si tratta pur sempre di una iniziativa del tutto coerente con il discorso che il collega faceva a favore dell'altro emendamento.

Non ho ben capito, poi, il problema dell'intento speculativo: le plusvalenze si tassano se c'è un arricchimento e non necessariamente. Avevamo superato questo approccio con la legge sul *capital gain*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Visco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PICCOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PICCOLO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, noi comunisti voteremo a favore del provvedimento, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della tassazione dell'acquisto a termine di valuta estera, delle obbligazioni estere e dei titoli similari. Non ci convince invece l'articolo 1 del decreto-legge in quanto, nella sua formulazione piuttosto ermetica, stabilisce sostanzialmente qualcosa di molto semplice: viene eliminata la tassa di borsa sull'acquisto di valuta estera a termine. Niente più, niente meno.

Noi riteniamo che tale provvedimento sia quanto meno inopportuno in questo momento, poichè è necessaria una valutazione organica di insieme - vi è anche una delega data al Governo che noi attendiamo - e poi per motivi di politica economica contingenti.

Poche settimane fa altri paesi, anch'essi aderenti ai Trattati europei, hanno dovuto far ricorso a misure straordinarie per quanto riguarda la possibilità di acquisto di valute estere. Noi non possiamo far ricorso a tali misure, ma ritengo che agevolare al punto di eliminare la tassa di borsa, sia sicuramente inopportuno.

Ciò nondimeno, poichè si tratta di un aspetto marginale nel contesto del decreto, manteniamo il nostro voto favorevole, pur ribadendo la contrarietà all'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni».

È approvato.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi oggi, giovedì 29 ottobre, in seduta pubblica alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,35).

Allegato alla seduta n. 61**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

LIBERTINI, GALDELLI, PARISI Vittorio e GIOLLO. - «Legge quadro sulle calamità naturali» (724).

Disegno di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

in sede deliberante:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

ANGELONI ed altri. - «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» (618), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, ritiro di firme

I senatori Anesi e Ferrari Karl hanno dichiarato di ritirare la loro firma dal disegno di legge n. 555.

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

Il senatore Borroni ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: Borroni ed altri. - «Norme per lo sviluppo dei territori montani» (407).

Inchieste parlamentari, annuncio di presentazione di proposte

In data 28 ottobre 1992, è stata presentata la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

ROVEDA, STAGLIENO, BOSO, MANARA, SCAGLIONE, PAINI, PAGLIARINI, OTTAVIANI, GILBERTONI, CAPPELLI, PERCIVALLE, ZILLI, PERIN e ROSCIA. - «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fondi italiani di cooperazione allo sviluppo» (Doc. XXII, n. 4).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 20 ottobre 1992, ha trasmesso una raccolta di dati statistici sull'andamento della criminalità, aggiornata al 31 marzo 1992.

Detta documentazione sarà inviata alla 1^a Commissione permanente.

